

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI GRANCIA

Il Municipio del Comune di Grancia

richiamati:

- La legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- gli articoli 107 e 192 LOC e gli articoli 24 e 44 RALOC;
- il Regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti del Comune di Grancia dell'8 ottobre 2018;

risolve

Capitolo I – disposizioni generali

Art. 1 – oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione e la raccolta dei rifiuti urbani sull'intero territorio del Comune di Grancia.

Art. 2 – definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno, aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

I rifiuti industriali ed aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

I rifiuti speciali ed i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art. 3 – divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;

- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i centri di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri contenitori o centri di raccolta con disponibilità residua, o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II – rifiuti solidi urbani

Art. 4 – modalità di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, appaltato a Ditte del ramo, viene effettuato ogni lunedì e giovedì mattina.

È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali di colore celeste da litri 17/35/60 e 110.

Nei contenitori da 800 litri di commerci, artigiani, industrie ed esercizi pubblici, in caso di uso di sacchi non ufficiali, il contenitore deve essere sigillato prima di ogni vuotatura con l'apposito braccialetto di chiusura ufficiale. Il proprietario/amministratore dell'immobile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.

Art. 5 – vendita dei sacchi e dei braccialetti ufficiali

I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono venire acquistati presso i commerci e negozi convenzionati del Comune.

I braccialetti ufficiali di chiusura dei contenitori da 800 litri possono essere acquistati presso la Cancelleria Comunale durante gli usuali orari di apertura dello sportello.

Capitolo III – rifiuti solidi urbani ingombranti

Art. 6 – definizione

Sono considerati rifiuti solidi urbani ingombranti i rifiuti che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati.

È vietata l'esposizione di imballaggi o rifiuti industriali di qualsiasi genere proveniente dall'esercizio di industrie, artigianato, servizi, commerci, garage e ristoranti.

Art. 7 – modalità di raccolta

Il Municipio organizza la raccolta separata dei rifiuti solidi urbani ingombranti quattro volte all'anno. Il calendario è consultabile presso gli albi comunali e sul sito internet del Comune.

Capitolo IV – raccolte separate

Art. 8 – definizione

Trattasi di rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Art. 9 – raccolta rifiuti riciclabili

Per la raccolta dei rifiuti riciclabili sono a disposizione, presso gli appositi centri di raccolta, adeguati contenitori per la raccolta differenziata di:

- bottiglie in vetro;
- lattine ed alluminio;

- bottiglie per bevande in plastica PET;
- olii da cucina e per motori;
- pile e batterie per apparecchi elettronici;
- tessuti, abiti e scarpe in buono stato.

In questi centri di raccolta è assolutamente vietato il deposito di altri materiali per i quali non è stato previsto il relativo contenitore.

Art. 10 – carta da macero

La carta da macero deve essere legata in pacchi e depositata nell'apposita pressa compattatrice presente presso il posteggio comunale in Via alla Chiesa. Si possono depositare unicamente giornali, riviste e piccoli cartonaggi.

Sono escluse le carte oleate, catramate e quelle ricoperte di alluminio, nonché ogni e qualsiasi materia plastica o plastificata.

Ditte, industrie e commerci dovranno procedere direttamente, ed a loro spese, alla raccolta ed allo smaltimento della carta da macero.

Art. 11 – scarti vegetali

Il Municipio provvede alla raccolta degli scarti vegetali, a domicilio, ogni lunedì mattina; in caso di festività il servizio verrà eseguito il giorno feriale successivo.

Gli scarti vegetali vanno messi negli appositi sacchi, a disposizione presso la Cancelleria Comunale, od in altri contenitori a discrezione dell'utente. Essi saranno esposti solo il giorno della raccolta, in modo ordinato, al limite della proprietà privata, ed in luogo accessibile all'automezzo comunale.

Beneficiano del servizio i proprietari e gli aventi diritto di giardini od aree verdi situate nella giurisdizione comunale.

Per scarti vegetali si intendono:

- l'erba dei prati;
- rami, sterpaglie e fogliame.

Sono esclusi dalla raccolta:

- scarti provenienti da aree incolte o abbandonate;
- scarti derivanti dall'abbattimento di piante ad alto fusto o da boschi;
- scarti derivanti da attività professionale od accessoria;
- pietre e qualsiasi altro materiale non adatto al compostaggio;
- scarti da cucina.

Capitolo V – disposizioni finali

Art. 12 – orari per l'utilizzo dei centri di raccolta

Gli utenti sono tenuti al rispetto della specifica Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 12 agosto 2013. In particolare si richiamano i contenuti degli articoli 3 cpv. 1, e 7 (perturbamento della pubblica quiete).

Art. 13 – controlli

Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi ed a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto ed a

compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne caratteristiche, proprietà e provenienza.

I centri di raccolta possono inoltre essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 14 – infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio, e sono punibili con una sanzione ai sensi del Regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti del Comune di Grancia dell'8 ottobre 2018.

Art. 15 – entrata in vigore

La presente Ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC, entra in vigore al 1.gennaio 2019, ed abroga ogni e qualsiasi ordinanza e/o disposizione precedente.

Per il Municipio:

Il Sindaco
P.Ramelli

Il Segretario
F.Nasoni

Ordinanza adotta con Ris.Mun. 145 del 17.10.2018

Pubblicata agli albi comunali dal 24 ottobre 2018